

Centro Studi

Diritto Avanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Compenso avvocato: parametri come misura economica standard: il giudice deve specificare i criteri di liquidazione solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi

In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (nella specie la SC osserva che alla luce del valore della causa di 768,00 Euro, e dello scaglione applicabile pari a fino 1.000,00 Euro, non risulta essersi verificato uno scostamento apprezzabile dai parametri medi ex D.M. n. 55 del 2014, atteso che l'importo liquidato risulta di poco superiore ai valori medi ed ampiamente entro i valori massimi dello scaglione).

## Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.3.2019, n. 6296

...omissis...

Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 2701/2017, in riforma delle statuizioni di primo grado, ha accolto l'eccezione proposta da *omissis* Ass.ni s.p.a., dichiarando l'improponibilità della domanda avanzata da *omissis* per frazionamento del credito preteso con riferimento all'attività di prestazione d'opera svolta. In particolare, il Tribunale ha rilevato la sussistenza dell'abuso del processo per frazionamento delle pretese creditorie in una pluralità di procedimenti dal contenuto identico, pur in presenza di un unico rapporto professionale.

Avverso tale sentenza ricorre, con tre motivi, *omissis*. Resiste con controricorso *omissis* Ass.ni s.p.a. Il relatore ha proposto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. In prossimità dell'odierna adunanza il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Con il primo motivo la parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per aver la Corte territoriale ritenuto ammissibile, l'appello proposto dalla odierna resistente.

Il motivo è infondato.

Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.

Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio *prioris instantiae* del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. (Cass. SS.UU. 27199/2017).

Nel caso di specie, come ritenuto, con apprezzamento adeguato dal Tribunale, il gravame della Groupama Assicurazioni contiene una chiara esposizione dei fatti e l'enunciazione di specifici motivi di impugnazione consistenti in critiche sufficientemente precise avverso la sentenza di primo grado, onde non sussiste la dedotta violazione dell'art. 342 c.p.c..

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2275 c.c., art. 88 c.p.c. e art. 111 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il Tribunale dichiarato l'improponibilità della domanda, in virtù del frazionamento dell'unico credito.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha deciso in conformità all'indirizzo espresso dalle sezioni unite di questa Corte secondo cui, quando distinti crediti maturati da un soggetto sono inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo e fondati su un unico rapporto di durata, il frazionamento del credito è ammesso soltanto se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass. Ss.Uu. 4090/2017).

Nel caso di specie risulta che l'unico rapporto di collaborazione professionale si sia protratto con la compagnia assicuratrice per diversi anni; considerato poi che la stessa linea difensiva adottata dalla convenuta e odierna resistente, improntata sulla improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, presupponesse logicamente proprio la contestazione dell'esistenza di un interesse meritevole di tutela a tale modalità di esercizio del diritto di azione (Cass. 24698/2018), nel ricorso in esame non risulta prospettato alcun apprezzabile interesse del ricorrente alla proposizione di distinte azioni giudiziali. E' infatti irrilevante il fatto che i sinistri (e le relative prestazioni professionali) fossero soggetti a diverso decorso del termine prescrizione, essendo sufficiente ai fini interruttivi un qualsiasi atto di costituzione in mora, o la circostanza, genericamente dedotta, dell'esistenza di un accordo scritto solo per alcuni incarichi e non per altri; si osserva, in contrario, la modesta entità dei

diversi crediti separatamente azionati dal ricorrente e la identità della questione prospettata, avente ad oggetto l'applicabilità della tariffa dei periti industriali per la determinazione del proprio compenso professionale.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., nonché del D.M. n. 55 del 2014 (artt. 2 e 4) e dei parametri di cui alla allegata tabella A in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il giudice d'appello erroneamente liquidato l'ammontare delle spese di lite.

Il motivo è infondato.

In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi; nel caso di specie, alla luce del valore della causa (di 768,00 Euro) e dello scaglione applicabile (fino a 1.000,00 Euro), non risulta essersi verificato uno scostamento apprezzabile dai parametri medi ex D.M. n. 55 del 2014, atteso che l'importo liquidato risulta di poco superiore ai valori medi ed ampiamente entro i valori massimi dello scaglione, sia con riferimento al primo grado, davanti al giudice di pace, che del grado successivo innanzi al tribunale.

Il ricorso va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese, che liquida in complessivi 600,00 Euro, di cui 100,00 Euro per esborsi, oltre a rimborso forfettario per spese generali in misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.